

Giudizio di ottemperanza anche senza messa in mora

Cassazione

Riconosciuta la natura attuativa e non esecutiva del procedimento

Possibile l'avvio trascorsi 90 giorni dalla notifica della sentenza

Laura Ambrosi
Antonio Iorio

Per ottenere l'adempimento di una sentenza di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente (o del suo difensore) è possibile avviare il giudizio di ottemperanza una volta decorso il termine di 90 giorni dalla notificazione della sentenza, senza che sia necessaria la preventiva costituzione in mora dell'Amministrazione finanziaria né che la sentenza sia passata in giudicato.

A fornire questo principio è la Corte di cassazione, con la sentenza n.7621 depositata ieri che risolve un contrasto giurisprudenziale sorto all'interno della medesima Corte in ordine alla necessità (o meno) della preventiva messa in mora per l'avvio del giudizio di ottemperanza.

Secondo un primo orientamento più restrittivo (sentenze 31690/2021, 26137/23, 2393/2024) il ricorso per ottemperanza sarebbe proponibile solo dopo il decorso di trenta giorni dalla messa in mora dell'ente impositore (notificata a mezzo di ufficiale giudiziario).

Questo orientamento riteneva che, in assenza di un termine specifico previsto dalla legge per l'adempimento degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato, la messa in mora costituisca una condizione di proponibilità imprescindibile del giudizio.

Secondo un altro orientamento (sentenze nn. 11286/2022 e 3097/2024) formatosi dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo 156/2015, il giudizio di ottemperanza costituisce l'unico rimedio a disposizione del contribuente per l'attuazione delle sentenze tributarie. Per le sentenze di condanna al pagamento di somme, l'articolo 69 del decreto legislativo 546/1992, riconoscendone l'immediata esecutività, prevede espressamente un termine per l'adempimento. Di conseguenza, non sarebbe più necessaria né la costituzione in mora né attendere il passaggio in giudicato della sentenza. Questo indirizzo si fonda

sull'idea che il legislatore, prevedendo un termine specifico, abbia reso superflua la formalità della messa in mora.

La sentenza aderisce pienamente al secondo orientamento, ritenuto più conforme al quadro normativo vigente. Innanzitutto viene ribadita la natura attuativa e non meramente esecutiva del giudizio di ottemperanza. Il suo scopo è dare concreta attuazione al comando contenuto nella sentenza, anche qualora questo non sia liquido e preciso, permettendo al giudice dell'ottemperanza un'attività cognitiva e ricostruttiva degli obblighi, preclusa nel giudizio esecutivo civile.

La messa in mora costituisce così una condizione alternativa e residuale, da applicare solo quando la legge non preveda un termine specifico per l'adempimento. Poiché l'articolo 69, comma 4, fissa un termine esplicito di novanta giorni dalla notifica della sentenza per il pagamento, la condizione della preventiva messa in mora non trova applicazione in questi casi.

In conclusione, il combinato disposto delle norme vigenti delinea due scenari per l'attivazione del giudizio di ottemperanza:

- per le sentenze immediatamente esecutive di condanna al pagamento di somme (incluse le spese di lite), il ricorso è proponibile dopo il decorso di 90 giorni dalla notifica della sentenza, senza ulteriori formalità;
- per gli altri obblighi derivanti da sentenze passate in giudicato per cui la legge non stabilisce un termine di adempimento, resta necessaria la preventiva messa in mora e il decorso di 30 giorni.

LE INDICAZIONI

La natura

La Cassazione interviene sul giudizio di ottemperanza chiarendone la natura di attuazione del comando contenuto nella sentenza

I tempi

Per la Corte il giudizio può essere avviato senza preventiva messa in mora dell'amministrazione finanziaria